



Associazione di volontariato
"ASSOCIAZIONE SIGNORA PARKINSON"

STATUTO

Art. 1- Denominazione e sede

È costituita in Mantova l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominata "Associazione Signora Parkinson - ODV", di seguito chiamata associazione.

L'associazione ha sede legale in Strada Lunetta n. 10/1, nel Comune di Mantova.

Art. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione stessa.

Art. 3 - Finalità, obiettivi ed attività

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente l'attività di interesse generale rappresentata da interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.

112, e successive modificazioni;

Intende attivare inoltre, in collaborazione con le Autorità Sanitarie presenti sul territorio, prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

L'Associazione intende altresì esercitare l'attività di interesse generale che consiste nella "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017".

In particolare l'associazione si propone di:

- sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni alle problematiche connesse con la malattia di Parkinson e stimolarne l'azione comune
- creare una rete solidaristica che aiuti, sostenga, stimoli ed incentivi tutti coloro che si sentono di operare ed esprimersi, mediante le proprie professionalità, in attività nel campo delle arti e delle professioni, manuali e artigianali ed intellettuali nei rispettivi campi di competenza
- svolgere attività di comunicazione, divulgazione e condivisione fra le persone colpite dal Morbo di Parkinson, nonché tra i loro familiari e quanti interessati, portando a loro conoscenza tutte quelle norme terapeutiche ed igienico-sanitarie che possono contribuire a migliorare le condizioni di vita, quantitative e qualitative, di tali malati
- collaborare con le Istituzioni, le Autorità Sanitarie, e con altri enti ed associazioni di

volontariato, nello studio, realizzazione e sviluppo di ogni iniziativa idonea a migliorare la quotidianità.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'associazione opera nel territorio della provincia di Mantova.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Art. 4 - Ammissione

Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

La domanda di ammissione dovrà contenere:



- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione, e ratificata dalla assemblea nella prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri

Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto



economico-finanziario, consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto, anche mediante semplice messaggio di posta elettronica, al Segretario il quale dovrà provvedere nei successivi 10 giorni.

Gli aderenti all'associazione hanno il dovere di;

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione.

L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 7 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione (v. art. 11 e 20). Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

Art. 9 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discutere e approvare il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio



preventivo dell'Associazione all'interno del quale, eventualmente, viene indicato l'ammontare della quota sociale annua

- discutere e approvare il Bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti.
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approvare l'eventuale regolamento interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.



Art. 10 - Convocazione

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno:

- entro il mese di aprile, per l'approvazione del Bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno precedente
- entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo, corredato dall'indicazione dell'ammontare della quota sociale annua, e del programma di attività previste per l'anno successivo.

In altri casi per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata

da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci.

È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio.

L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza, in prima convocazione dei 2/3 dei soci, o in seconda convocazione, qualora la prima non raggiunga il quorum stabilito dal presente articolo, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera inoltre lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ associati.

Art. 12 - Consiglio Direttivo



Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.”

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo:

- amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'associazione secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente

articolo

- propone all'Assemblea ordinaria l'ammissione di nuovi soci
- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte all'anno:

- entro il mese di gennaio per predisporre il calendario e affrontare gli aspetti organizzativi delle attività volte al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei soci durante la riunione di approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività
- entro il mese di marzo per la predisposizione della bozza di bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta da sottoporre alla successiva Assemblea di aprile
- entro il mese di giugno per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale
- entro il mese di settembre per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale
- entro il mese di novembre per predisporre la bozza del bilancio preventivo ed elaborare una proposta di programma di attività da sottoporre alla successiva Assemblea di dicembre



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario

dell'Associazione.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea ordinaria.

In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.



Il Segretario gestisce la tenuta dei libri verbali, e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 14 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse del D. Lgs. 117/2017.



La quota sociale, se dovuta, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 15- I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'assemblea delibera circa l'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D. Lgs. 117/2017.



Art. 18 – Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo;

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del Bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal

Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua;

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del Bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno.



Art. 19 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione. Sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale legale rappresentante della stessa.

Copia di ogni convenzione è custodita dal Presidente presso la sede dell'organizzazione.

Art. 20 — Assicurazione dei volontari

Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore;

In caso di estinzione scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.



Art. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

3 2460 08/11/2022

0,00

TNH22L002460000LC

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TNH



IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

CODICE FISCALE 93072790202 – IBAN IT64S01030115040000010365564

Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

PL EUNOMYOMY
01/11/16

www.signoraparkinson.com - info@signoraparkinson.com fb: Signora Parkinson Totale Associazione

Reg. il 108.11.2022 al n. 2460 /
 456 T bollo €
 109 T ver. €
 €
 109 T loc. €
 731 T int. €
 104 T Ter. €
 649 T Tras. €
 737 Cat. €
 ES-1117